



GUIDA PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Diritti e doveri

Edizione 2012

Presentazione


La “Guida per gli italiani all’estero” è stata aggiornata ed integrata rispetto all’edizione 2010, alla luce delle modifiche normative e procedurali intervenute.

Nelle intenzioni vuole quindi costituire un agevole strumento di immediata consultazione per il cittadino che trasferisce la propria residenza all’estero mediante l’illustrazione dei servizi svolti dalla Pubblica Amministrazione di cui potrà usufruire attraverso le competenti sedi consolari nonché dei diritti e degli adempimenti derivanti dal nuovo status anagrafico.

In particolare, a seguito delle ultime modifiche normative, sono state aggiornate le sezioni riguardanti i documenti (carta d’identità, passaporto, patente di guida), il trattamento previdenziale e l’assistenza sanitaria in collaborazione con le Amministrazioni e gli Enti competenti.

La guida è disponibile sul sito web della Direzione Centrale per i Servizi Demografici: www.servizidemografici.interno.it cliccando su AIRE e poi su Documenti.

AIRE - Anagrafe degli italiani residenti all'estero



L'AIRE é l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero. E' stata istituita nel 1990, a seguito dell'emanazione della Legge n. 470 del 27 ottobre 1988 ("Anagrafe e censimento degli italiani all' estero") e del suo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989. L'AIRE contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente, ai sensi dell'art. 6 della citata Legge n. 470/1988, di voler risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, é stata accertata d'Ufficio tale residenza. I comuni sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che di quella residente all'estero. Ciascun comune ha la propria AIRE. Esiste, inoltre, l'AIRE nazionale, istituita presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali. Oltre ai dati anagrafici, l'AIRE centrale registra anche l'indicazione relativa all'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di iscrizione Aire. I singoli comuni inviano i dati all'AIRE centrale, via web-mail, utilizzando un sistema di sicurezza e un'apposita procedura informatica, che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi. L'iscrizione all'AIRE comporta, per i cittadini italiani, la possibilità di usufruire dei servizi consolari, di ottenere certificati/documenti sia dal comune di iscrizione AIRE che dall'Ufficio consolare di competenza, nonché di esercitare il diritto di voto anche all'estero.

ISCRIZIONE

Chi deve iscriversi

Iscriversi all'AIRE è un obbligo prescritto dalla legge istitutiva dell'AIRE nei seguenti casi:

- *se si è cittadini italiani e si intende spostare la propria residenza all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Ai sensi dell'art 43 del Codice Civile, la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo dove solitamente si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale;*
- *se si è cittadini italiani nati all'estero e da sempre residenti al di fuori del territorio italiano;*
- *se si acquisisce la cittadinanza italiana all'estero.*

L'iscrizione all'AIRE dei cittadini italiani nati all'estero o degli stranieri che hanno acquisito all'estero la cittadinanza italiana, può essere effettuata solo a seguito della trascrizione, negli appositi registri di Stato Civile, dell'atto di nascita o del decreto di concessione della cittadinanza. L'accertamento del possesso/mantenimento della cittadinanza italiana spetta all'Ufficio consolare di residenza.

La trascrizione dell'atto di nascita per i cittadini nati e residenti all'estero deve essere effettuata, tramite l'Autorità diplomatico-consolare, presso i Registri di Stato Civile del comune di nascita o di residenza della madre o del padre, ovvero dell'avo materno o paterno. Nell'impossibilità di utilizzare i precedenti criteri, l'interessato dovrà indicare, su espresso invito dell'Autorità diplomatico consolare, un comune di sua scelta (art. 17 DPR n. 396/2000).

Chi non deve iscriversi all'AIRE

L'articolo 1, commi 8 e 9, della Legge n. 470/1988, individua le categorie di persone non soggette all'iscrizione nell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero:

- *i cittadini italiani che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi;*
- *i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;*
- *i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle Autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.*

Con Circolare MIACEL del 17 dicembre 2001 n. 20, l'esenzione dall'obbligo di iscrizione all'AIRE è stata estesa, in via interpretativa, anche ai militari in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO.

Modalità di iscrizione

I cittadini italiani che trasferiscono la residenza da un comune italiano all'estero, devono farne dichiarazione all'Ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro 90 giorni dall'espatrio. E' comunque possibile regolarizzare la propria posizione anagrafica presentandosi presso l'Ufficio consolare di immigrazione, anche trascorsi i prescritti 90 giorni.

L'art. 6 della citata Legge n. 470/88 prevede, inoltre, che l'iscrizione possa essere effettuata d'Ufficio nel caso di cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni dovute, ma dei quali gli Uffici consolari competenti abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso e agli accertamenti eseguiti. In questo caso il cittadino dovrà essere informato dal comune dell'avvenuta iscrizione, che potrà essere notificata all'interessato dall'Ufficio consolare all'indirizzo estero conosciuto.

L'iscrizione in AIRE è contestuale alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente – APR - e decorre dalla data di ricezione, da parte dell'Ufficiale d'anagrafe, della dichiarazione resa dal cittadino all'Ufficio consolare. Qualora l'interessato si rechi, prima di espatriare, nel proprio comune di residenza e manifesti la volontà di volersi trasferire all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi, l'Ufficiale d'anagrafe dovrà prendere nota del nominativo del cittadino richiedente in due registri: quello delle cancellazioni anagrafiche dall'APR e quello di iscrizione in AIRE.

Per rendere definitive tali annotazioni l'Ufficiale di anagrafe dovrà, però, ricevere dall'Ufficio consolare del Paese estero dove il cittadino si è trasferito, il documento attestante l'avvenuta dichiarazione resa in loco. Pertanto, qualora il cittadino, dopo la manifestazione di intenzione rilasciata al comune, non possa o non voglia più espatriare, dovrà recarsi nuovamente presso il comune per comunicare il mantenimento della residenza nello stesso ed evitare, così, la cancellazione dall'APR per irreperibilità.

La data di iscrizione coinciderà con quella della dichiarazione al comune, a condizione che l'interessato si rechi comunque, entro 90 giorni, presso l'Ufficio consolare competente per rendere la dichiarazione di avvenuto trasferimento e questa dichiarazione pervenga al comune entro un anno dall'espatrio. Qualora, invece, il connazionale, non si rechi presso l'Ufficio consolare di immigrazione, verrà cancellato dall'anagrafe della popolazione residente (APR) per irreperibilità, decorso un anno dalla dichiarazione resa al comune.

Richiesta di iscrizione all'AIRE

L'iscrizione all'AIRE può essere richiesta per posta oppure recandosi personalmente presso l'Ufficio diplomatico-consolare territorialmente competente e compilando l'apposito modulo di iscrizione (Cons 01); in caso di atto di nascita formato all'estero, non ancora trascritto nei registri dello Stato Civile italiani, deve essere presentato anche l'atto di nascita in originale.

L'Ufficio diplomatico-consolare, dopo aver accertato il possesso della cittadinanza italiana, invia il modulo di iscrizione - corredato, se necessario, dall'atto di nascita da trascrivere - all'ultimo comune di residenza del cittadino, oppure, in caso di nascita e residenza continuativa all'estero, al comune di ultima residenza dei suoi genitori o antenati. Il comune, dopo aver esaminato gli atti e accertato la propria competenza, iscrive il cittadino richiedente nell'AIRE e trasmette tale iscrizione all'AIRE centrale.

La maggior parte dei siti web di Ambasciate e Uffici consolari forniscono il modulo di iscrizione online. E' un modulo di semplice compilazione, che contiene anche la registrazione dei membri familiari che accompagnano il cittadino all'estero. In caso di invio per posta, la domanda deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità.

Iscrizione per trasferimento da AIRE ad altra AIRE

La Legge n. 470/88 prevede, all'art. 2, comma 1, lett. b), il trasferimento dall'AIRE di un comune all'AIRE di un altro comune, su nuova domanda dell'interessato, a condizione che nel comune ove si richiede l'iscrizione vi siano membri del nucleo familiare già iscritti in AIRE o in A.P.R..

Al riguardo come specificato nella Circolare del Ministero dell'Interno MIACEL n. 5/93, "Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti".

L'altra possibilità di trasferimento da AIRE in AIRE, concessa indirettamente dalla norma, è data dal disposto di cui all'art. 6 della Legge n. 15/92. Tale norma prevede che gli italiani residenti all'estero possano, in qualunque momento, inoltrare al Sindaco del comune di nascita, per il tramite della competente Autorità consolare, richiesta di iscrizione nelle liste elettorali dello stesso comune. Se la domanda è accolta, l'interessato deve, di conseguenza, essere iscritto nell'AIRE del medesimo comune.

La decorrenza giuridica del trasferimento da AIRE in altra AIRE segue le stesse regole della richiesta di iscrizione per trasferimento della residenza all'estero.

Aggiornamenti

Per consentire la regolare tenuta dell'AIRE, nonché usufruire dell'erogazione dei servizi consolari (assistenza ai cittadini all'estero, emissione della carta di identità e del passaporto, voto all'estero, erogazione di eventuali sussidi, assistenza nel rimpatrio, etc.), tutti gli eventi che determinano mutamenti o variazioni della propria posizione anagrafica devono essere tempestivamente comunicati dagli interessati, per sé e per i familiari conviventi di cittadinanza italiana, agli Uffici consolari competenti o ai comuni di iscrizione AIRE, qualora l'aggiornamento in questione si sia verificato in Italia. Si fa riferimento, in particolare, alle variazioni inerenti il cambio di residenza, di abitazione o di indirizzo (comunicazione da effettuare presso l'Ufficio consolare competente territorialmente entro novanta giorni dall'evento - art. 6 della Legge n. 470/1988), alle comunicazioni di Stato Civile relative alle variazioni che avvengono all'estero (presentazione degli atti in originale per il loro inoltro, dopo la traduzione e legalizzazione, al comune di iscrizione AIRE), al cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.

Rimpatrio

Il cittadino italiano proveniente dall'estero che intende trasferirsi in Italia, dovrà rendere presente apposta dichiarazione anagrafica all'Ufficio di anagrafe del comune in cui vuole risiedere (eventualmente anche diverso da quello di iscrizione AIRE) e dichiarare l'indirizzo presso il quale intende assumere la residenza in Italia.

Il cittadino verrà cancellato dall'AIRE e iscritto nell'APR del comune prescelto, a decorrere dal giorno in cui la persona legittimata si è presentata all'Ufficiale d'anagrafe per la dichiarazione di rimpatrio.

Nel caso di trasferimento di interi nuclei familiari, la richiesta può essere presentata da uno qualsiasi dei componenti, purché maggiorenne. Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi esercita la potestà o la tutela.

DOCUMENTI

Carta d'identità

La carta d'identità è un documento obbligatorio di identificazione personale che riporta i dati identificativi della persona, nonché gli estremi del relativo atto di nascita. Contiene, altresì, la fotografia dell'interessato, l'indicazione della cittadinanza nonché ulteriori dati non obbligatori relativi alla professione e allo stato civile.

E' rilasciata dal Sindaco alle persone che hanno nel comune la loro residenza o dimora ed ha una durata di tre anni per i minori di anni tre, di cinque anni per i minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni e di dieci anni per i maggiorenni.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legge n. 5/2012 convertito con legge n. 3/2012, la carta d'identità è rilasciata o rinnovata con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

I cittadini possono, inoltre, chiedere il rilascio della carta di identità presso un qualsiasi altro comune d'Italia, subordinato al nulla osta del Comune di residenza.

La carta d'identità può essere rilasciata in forma cartacea o in forma elettronica (CIE). Quest'ultima è ancora in fase di sperimentazione.

Per ottenere il rilascio della carta d'identità cartacea occorre presentare:

- tre foto-tessera a colori, su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto;*
- un documento di riconoscimento valido o, in alternativa, la presenza di due testimoni muniti di documento valido.*

Per ottenere il rinnovo della carta d'identità cartacea occorre presentare:

- tre foto tessera a colori, su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto;*
- la carta d'identità scaduta.*

Il rinnovo può essere richiesto a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza.

La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli con i quali vigono, comunque, accordi internazionali. Si fa però presente che non tutti i Paesi che fanno parte dell'Unione Europea hanno provveduto ad emanare la necessaria normativa di attuazione di adesione al Trattato di Schengen e, pertanto, è consigliabile per questi Paesi munirsi del passaporto.

Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

Si rammenta che, in ottemperanza alla raccomandazione formulata dall'Unione Europea, a decorrere dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di un documento di viaggio individuale (carta d'identità valida per l'espatrio, passaporto o altro documento di viaggio equipollente) e non possono pertanto essere iscritti sul passaporto dei genitori.

Ai cittadini residenti all'estero nei Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera Norvegia, Malta, San Marino e Città del Vaticano, la carta d'identità può essere rilasciata sia dall'Ufficio consolare che dal Comune di iscrizione Aire.

Inoltre si fa presente che, attualmente, gli Uffici consolari rilasciano e rinnovano esclusivamente la carta d'identità cartacea.

Il rilascio può essere richiesto:

- *dai cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE centrale;*
- *che si trovino nelle condizioni soggettive per poter avere un documento valido per l'espatrio (assenza di carichi pendenti, assenso dei genitori, ecc.);*
- *che non siano in possesso di un'altra carta d'identità.*

In caso di richiesta all'Ufficio consolare, quest'ultimo, dopo aver verificato l'iscrizione in Aire centrale dell'istante, chiede al comune di iscrizione Aire il necessario nulla osta al rilascio/rinnovo della carta d'identità cartacea. Il comune, verificata l'esattezza dei dati contenuti nella richiesta, con particolare riferimento ai dati anagrafici, rilascia il nulla osta entro tre giorni lavorativi dall'arrivo della richiesta.

Si suggerisce per ogni chiarimento relativo alla procedura di richiesta della carta d'identità cartacea di rivolgersi al competente Ufficio consolare, previa consultazione del sito internet o telefonando.

In ogni caso il ritiro dovrà essere effettuato sempre di persona perché, prima del rilascio, si dovrà procedere all'identificazione del titolare.

Passaporto

Il passaporto è un documento di viaggio con caratteristiche standard, che consente di riconoscere la cittadinanza, l'identità e le effettive possibilità di movimento del titolare. E' valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello Italiano e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica.

Dal 20 maggio 2010 è in vigore un modello unificato di passaporto elettronico costituito da un libretto a 48 pagine, che è dotato di un microchip in copertina, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare. Inoltre è presente, alla pagina 2 del libretto, la firma digitalizzata del titolare.

Il passaporto ha validità di 10 anni dalla data del rilascio e non è rinnovabile alla scadenza.

Di norma la domanda di rilascio del passaporto va presentata all'Ufficio competente territorialmente in base alla residenza del richiedente, in Italia o all'estero.

➤ In Italia: la domanda per il rilascio (le questure stanno ancora utilizzando il vecchio modulo per la richiesta in attesa del nuovo stampato) può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza, di domicilio o di dimora sul territorio nazionale:

- l' Ufficio Passaporti della Questura;
- l'Ufficio Passaporti dei Commissariati di Pubblica Sicurezza;
- la stazione dei Carabinieri;
- il Comune di residenza.

È possibile prenotare on line il luogo, la data e l'ora per presentare la domanda, evitando così attese negli uffici di polizia consultando il sito Agenda passaporto www.passaportonline.poliziadistato.it, il nuovo servizio della Polizia di Stato

NB. Si ricorda che le impronte digitali possono essere acquisite solo presso gli uffici della Polizia di Stato (questure e commissariati) anche in tempi differiti rispetto alla presentazione dell'istanza.

Alla domanda è necessario allegare:

- un documento di riconoscimento valido (suggeriamo di portare con sé, oltre all'originale, anche una fotocopia del documento);
 - 2 foto formato tessera identiche e recenti (si segnala in particolare che la foto sul passaporto deve essere scattata senza indossare occhiali da sole, mentre per quelli da vista è possibile tenerli indossati solo se le lenti sono chiare e lasciano vedere gli occhi. Per i non vedenti, possono essere prodotte fotografie per il passaporto anche con gli specifici occhiali scuri);
 - 1 contrassegno telematico di € 40,29 per passaporto. Il contrassegno ha la validità di 365 giorni a decorrere dalla data di rilascio del passaporto. Per gli anni successivi la scadenza fa riferimento alla data dell'emissione del passaporto (esempio: passaporto rilasciato il 10 aprile 2012, scadenza marca 9 aprile 2013. Si ricorda che il contrassegno sul passaporto deve essere sempre allagato alla domanda di rilascio, mentre per gli anni successivi va apposto sul passaporto soltanto in caso di partenza per Paesi al di fuori dell'UE;
 - versamento di € 42,50 per il passaporto ordinario mediante bollettino su conto corrente postale n. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro specificando nella causale "importo per il rilascio del passaporto elettronico".
- All'estero: il passaporto è un documento sia di viaggio che di identità e riconoscimento, il suo rilascio/rinnovo viene effettuato all'estero dalle Rappresentanze diplomatico-consolari (D .Lgs. n.1185/67). Ai fini del rilascio gli Uffici consolari dovranno verificare l'assenza delle cause ostative previste dalla citata Legge 1185/67.

Per richiedere il passaporto occorre contattare l'Ufficio Passaporti del Consolato. Le procedure adottate dalle singole sedi possono, infatti, variare a seconda delle particolari situazioni in loco. È comunque sempre necessario:

- *presentare il formulario di Richiesta del Passaporto, debitamente compilato e firmato dall'interessato;*
- *esibire un documento di riconoscimento valido con foto;*
- *portare 2 fotografie recenti (uguali, frontali, a colori formato 35x40 mm);*
- *esibire un giustificativo dell'effettivo domicilio nella Circonscrizione consolare;*
- *provvedere al pagamento del costo del libretto e, ove richiesto, della tassa governativa per l'utilizzo del passaporto;*
- *atto di assenso o autorizzazione del giudice tutelare qualora si trovi in una delle condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 Legge n. 1185/1967.*

Il rilascio o il rinnovo del passaporto può essere richiesto anche presso un Ufficio consolare in cui non si è residenti ma, in tal caso, l'Ufficio consolare richiederà apposita "delega" al Consolato competente.

Passaporto ordinario valido solo per paesi UE

È possibile richiedere il rilascio di un passaporto ordinario con la validità territoriale limitata ai soli Paesi Ue. In tal caso il passaporto, che avrà comunque validità di 10 anni dal rilascio, potrà essere utilizzato per viaggiare solo in quei Paesi e se successivamente si voglia viaggiare anche in altri Paesi non dell'Unione Europea, basterà farsi estendere la validità territoriale del passaporto, presentando un contrassegno telematico di € 40,29.

Passaporto ordinario per i minori

Dal 26 giugno 2012, per l'attraversamento delle frontiere, tutti i minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale (passaporto oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, carta d'identità valida per l'espatrio o altro documento di viaggio equipollente).

Anche i minori pertanto dovranno essere in possesso di un proprio passaporto individuale in quanto non è più valida l'iscrizione del minore sul passaporto del genitore, sebbene lo stesso passaporto conservi la sua validità per il solo titolare maggiorenne, fino alla naturale scadenza.

Per i minori, a cui viene rilasciato il nuovo libretto di passaporto ordinario con microchip, la normativa prevede che solo dal compimento dei 12 anni di età siano acquisite sia le impronte che la firma digitalizzata.

Il minore può viaggiare:

- *con un passaporto individuale, in qualsiasi Paese estero,*

- con la carta d'identità valida per l'espatrio, ma solo nel caso in cui sia riconosciuta valida dallo Stato estero di destinazione;
- fino al giorno precedente il compimento del 15° anno di età, con un certificato o estratto di nascita e cittadinanza vidimato dal Questore (cosiddetto lasciapassare), ma solo qualora tale documento sia riconosciuto valido dallo Stato estero di destinazione.

Per richiedere il passaporto od il lasciapassare per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati o divorziati). In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare. E' poi sempre necessaria la presenza del minore per la legalizzazione delle fotografie oppure che le stesse fotografie siano già legalizzate da un pubblico ufficiale.

Per agevolare i controlli di frontiera nelle fasi di espatrio del minore e del suo accompagnatore ed evitare eventuali disagi, è prevista la possibilità di inserire, a richiesta degli interessati, sia sul passaporto del minore (a pagina 5, del passaporto) che sulla carta d'identità dello stesso (esattamente, nell'ultima facciata del documento in formato cartaceo) il nome ed il cognome dei genitori o di chi ne fa le veci.

Per il rilascio all'estero del passaporto a favore di un minore occorre presentarsi all'Ufficio Passaporti dell'Ufficio consolare competente con la seguente documentazione:

- apposita richiesta disponibile presso l'Ufficio (o scaricabile dai siti Internet dei Consolati Italiani) firmata da entrambi i genitori o da uno di essi con atto di assenso dell'altro genitore. L'atto di assenso è una dichiarazione personale che il genitore può sottoscrivere utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Passaporti o redigendo una autocertificazione; all'atto di assenso va sempre allegata una fotocopia del proprio documento di identità; In caso manchi l'assenso di uno o entrambi i genitori è prevista l'autorizzazione del giudice tutelare competente.
- due foto (uguali, frontali, a colori).

Se il minore è nato all'estero, per il rilascio del passaporto individuale è necessario presentare il suo atto di nascita al Consolato competente per area geografica per la sua trascrizione in Italia. Per le caratteristiche formali dell'atto di nascita, che sono diversi da Paese a Paese, si consiglia di consultare il sito dell'ufficio consolare.

Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori la normativa prevede che sia i passaporti che le carte d'identità per i minori abbiano diverse tipologie di validità, rapportate all'età dello stesso minore, al fine di garantire l'aggiornamento della fotografia e l'identificazione del minore ai controlli di frontiera:

minore da 0 a 3 anni: validità triennale del documento;

minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale del documento.

Ricordiamo che per i maggiori di 18 anni la validità è decennale.

Duplicato del passaporto

Se il passaporto è stato smarrito, rubato o se le pagine sono esaurite o deteriorate, è possibile richiederne uno nuovo che avrà una validità di dieci anni.

Se la domanda viene presentata a seguito di smarrimento o di furto è necessario allegare la relativa denuncia.

Se si richiede il nuovo passaporto per deterioramento o per esaurimento delle relative pagine o per scadenza di validità, è necessario consegnare il vecchio passaporto, che verrà poi restituito al titolare debitamente annullato.

Passaporto temporaneo

Nel caso in cui sia temporaneamente impossibile rilevare le impronte digitali, viene rilasciato un passaporto temporaneo che è un documento di viaggio di emergenza, con validità ridotta (pari o inferiore a 12 mesi) ed è costituito da un libretto con 16 pagine e non dotato di microchip.

Il versamento sul conto corrente del Ministero degli Affari Esteri è, in questo caso, di € 5,20, mentre restano invariati gli altri documenti da allegare alla domanda.

N.B. Il passaporto temporaneo può essere utilizzato per gli USA solo se corredato del relativo visto d'ingresso.

Visti di ingresso

Per l'ingresso in alcuni Stati, oltre al passaporto, è necessario ottenere un "visto" che deve essere richiesto, con congruo anticipo, all'Ufficio consolare dello Stato estero (in Italia o all'estero, a seconda di dove si è residenti) nel quale ci si vuole recare.

Coloro che intendono recarsi negli Stati Uniti possono usufruire del Visa Waiver Program - Viaggio senza Visto.

Patente di guida

Se ci si reca all'estero in un Paese dell'Unione Europea si può guidare con la patente rilasciata in Italia, in corso di validità. Le informazioni di dettaglio relative ai singoli Paesi possono essere consultate sul sito Viaggiare Sicuri, selezionando il Paese di interesse e scegliendo la voce "Viabilità".

Se invece si viaggia in un Paese extracomunitario è necessario, generalmente, richiedere il Permesso internazionale di guida (cd. Patente internazionale).

E' opportuno, comunque, acquisire informazioni circa il tipo di patente internazionale accettata nello Stato extracomunitario in cui ci si deve recare, ossia se quella conforme alla Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949 o

alla Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968. La patente internazionale rilasciata ai sensi della Convenzione di Vienna ha validità triennale e quella rilasciata per la Convenzione di Ginevra ha validità annuale.

Ci sono Nazioni, quali, a titolo di esempio, gli Stati Uniti o il Giappone, che riconoscono validità soltanto al Permesso internazionale conforme alla Convenzione di Ginevra, avendo sottoscritto solo detta Convenzione.

E' possibile richiedere la Patente internazionale anche presso un Ufficio della motorizzazione civile che non si trovi nel luogo di residenza anagrafica dell'istante.

L'elenco degli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile è consultabile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.trasporti.gov.it.

I cittadini italiani residenti in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea, o ivi dimoranti per un periodo di almeno sei mesi, possono rinnovare la patente di guida rivolgendosi alle Autorità diplomatico-consolari italiane. Al rientro in Italia il connazionale dovrà far confermare la sua patente, come previsto dall'art. 126, c. 5 bis del Codice della Strada. Nel caso di titolare di patente di guida rilasciata in Italia, residente in un Paese dell'Unione Europea, competente al rinnovo è esclusivamente l'Autorità dello Stato di nuova residenza.

Qualora si intenda lasciare l'Italia per trasferirsi in un altro Stato dell'Unione Europea, ci si può rivolgere alle Autorità locali competenti per le patenti di guida, per verificare se conservare la patente italiana, se farla registrare, ovvero se richiederne la conversione.

Se invece si intende trasferirsi in uno Stato extracomunitario, è consigliabile, prima di partire, accertare se il Paese straniero è firmatario con l'Italia di un accordo di reciprocità in materia di patenti; nel qual caso si potrà richiedere alle locali Autorità la conversione della propria patente italiana in corso di validità.

Esportazione di veicoli acquistati in Italia

1 Veicoli nuovi di fabbrica

L'esportazione all'estero può avvenire in due modi:

- a) mediante trasporto su altro veicolo (es. bisarca);*
- b) mediante trasferimento su strada; in tal caso l'interessato deve richiedere ad un Ufficio Motorizzazione Civile il rilascio di un foglio di via (e della relativa targa di cartone) nel quale, oltre ai dati tecnici del veicolo, è indicato il periodo di validità dell'autorizzazione a circolare su strada ed il percorso che deve essere seguito. Il foglio di via (art. 99 c.d.s.) è sicuramente valido fino al confine; per la circolazione all'estero è bene che il cittadino appuri, presso le competenti autorità diplomatiche o*

consolari, se il foglio di via rilasciato in Italia è ritenuto valido per la circolazione su strada.

2. Veicoli usati

Per poter esportare all'estero veicoli già immatricolati in Italia, occorre preventivamente richiederne la radiazione per definitiva esportazione all'estero (art. 103 C.d.s.). Tale richiesta può essere presentata presso un qualunque "Sportello telematico dell'automobilista", che è presente in ogni Ufficio Motorizzazione Civile, in ogni Ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico e presso le Agenzie di pratiche auto abilitate. La procedura è però differente a seconda che il veicolo debba essere esportato:

- a) in altro Paese della U.E.: in tal caso, il cittadino deve riconsegnare le targhe (che vengono trattenute per la successiva distruzione) ed esibire la carta di circolazione originale, che gli verrà restituita. Sulla carta di circolazione viene applicato un tagliando recante la dicitura "Carta di circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.". La carta di circolazione così annullata non è valida per la circolazione su strada e dovrà essere consegnata alla competente autorità estera presso la quale il veicolo verrà reimmatricolato. Al cittadino, inoltre, viene rilasciato un certificato di cessazione dalla circolazione per definitiva esportazione all'estero;
- b) in altro Stato extra U.E.: in tal caso, il cittadino deve riconsegnare sia le targhe sia la carta di circolazione in originale e gli viene rilasciato un certificato di cessazione dalla circolazione per definitiva esportazione all'estero.

Immatricolazione in Italia di veicoli a nome di cittadini AIRE

I cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti nei registri AIRE possono immatricolare in Italia veicoli intestati a proprio nome, a condizione che eleggano domicilio presso una persona fisica residente in Italia o presso una Agenzia di pratiche auto (art. 134, comma 1-bis, C.d.s.). Gli adempimenti sono diversi a seconda che si tratti di:

- a) veicolo nuovo od usato acquistato in Italia: l'immatricolazione od il passaggio di proprietà avviene secondo le regole comuni previste per tutti i residenti in Italia;
- b) veicolo nuovo od usato proveniente da un altro Paese della U.E.: oltre ai documenti tecnici del veicolo, occorre dimostrare l'assolvimento degli obblighi IVA relativi all'acquisto intracomunitario (normalmente a mezzo di fattura) ovvero, nei casi previsti, dichiarare che l'acquisto è esente da IVA; non occorre dimostrare l'assolvimento degli obblighi IVA se il veicolo è già immatricolato (all'estero) a nome dello stesso cittadino AIRE, ma in tal caso dovrà produrre la carta di circolazione (estera) in originale;

- c) *veicolo nuovo od usato proveniente da uno Stato extra U.E.: oltre ai documenti tecnici del veicolo, occorre dimostrare l'adempimento degli obblighi doganali, se previsti.*

L'immatricolazione dei veicoli di cui ai punti a) e b) può essere effettuata presso un qualunque "Sportello telematico dell'automobilista"; per i veicoli di cui al punto c) è consigliabile rivolgersi agli Uffici Motorizzazione Civile poiché, ai fini della immatricolazione, può essere necessaria una preventiva visita e prova del veicolo per verificarne la rispondenza tecnica alle vigenti normative comunitarie.

L'immatricolazione o il trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi comporta anche l'obbligo della loro iscrizione nel Pubblico registro automobilistico, che rilascia il certificato di proprietà.

Quando l'immatricolazione o il passaggio di proprietà viene svolto presso uno "Sportello telematico dell'automobilista", quest'ultimo provvede anche all'iscrizione o alla trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico; pertanto, al cittadino vengono rilasciati contestualmente sia la carta di circolazione (o il tagliando di aggiornamento attestante il passaggio di proprietà) sia il certificato di proprietà.

Codice Fiscale

Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. Per essere valido deve essere registrato negli archivi dell'Anagrafe Tributaria gestiti dall'Agenzia delle Entrate.

I cittadini residenti all'estero che hanno necessità del codice fiscale ne possono chiedere l'attribuzione alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza; il codice fiscale viene attribuito dai Consolati attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe Tributaria (sito www.agenziaentrate.gov.it – servizio fisconline).

Oltre all'attribuzione del codice fiscale, il Consolato può anche:

- *rilasciare al cittadino, in tempo reale, il certificato cartaceo di attribuzione del codice fiscale;*
- *richiedere per il cittadino il duplicato del tesserino plastificato del codice fiscale;*
- *aggiornare i dati registrati in Anagrafe Tributaria in caso di variazione di residenza all'estero o di decesso.*

Per le modalità di presentazione delle richieste è preferibile contattare l'Ufficio consolare competente.

CERTIFICATI

Il cittadino italiano, iscritto all'Aire, può richiedere le certificazioni anagrafiche sotto riportate, al comune di iscrizione Aire o direttamente all'Ufficio consolare competente presentandosi di persona, tramite posta/fax, o tramite delega. I moduli di richiesta possono essere ritirati presso gli Uffici o scaricati da internet.

E' competenza esclusiva dell'Ufficiale di anagrafe del comune di iscrizione Aire, il rilascio dei certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. Invece, ai sensi degli articoli 10 e 52 del D.Lgs. 3 febbraio 2011, n.71 in materia di funzioni e poteri consolari, il Capo Ufficio consolare di I categoria rilascia i certificati di cittadinanza italiana e i certificati di esistenza in vita.

I certificati rilasciati sono validi per sei mesi dalla data di rilascio, ad eccezione dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive che attestino fatti personali non modificabili, quali la nascita, la morte, ecc. E' possibile prolungare la validità dei certificati qualora l'interessato sottoscriva la dichiarazione che non si siano verificate, nel frattempo, modifiche.

Cittadinanza

La cittadinanza italiana è basata in primo luogo, sul principio "jus sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano, e dal principio "jus soli", per nascita sul territorio italiano, qualora i genitori siano ignoti o apolidi o non possano trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza. E' regolata attualmente dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 - e dai Regolamenti di esecuzione - e consente, al cittadino, il possesso di più cittadinanze.

Tale possibilità si è ulteriormente consolidata successivamente alla denuncia da parte dell'Italia della Convenzione di Strasburgo, già ratificata dal nostro Paese con Legge 4 ottobre 1966, n. 876. Per effetto di tale Convenzione l'acquisto volontario della cittadinanza di uno degli Stati aderenti (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Spagna e Svezia) comportava la perdita automatica della cittadinanza italiana. A decorrere dal 4 giugno 2010, il cittadino italiano che acquista la cittadinanza di uno degli Stati che hanno già denunciato la Convenzione di Strasburgo, non incorre più nella perdita della cittadinanza italiana. Al contrario, se l'acquisto di cittadinanza riguarda quella di uno Stato tuttora aderente, la conservazione della cittadinanza italiana è subordinata al consenso dello Stato interessato. I cittadini che abbiano comunque perso la cittadinanza italiana la possono riacquistare secondo le modalità stabilite dall'art. 13 della citata legge n. 91/1992, ovvero su domanda, stabilendo la residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione di riacquisto, da rendere innanzi al Console italiano in relazione al luogo di residenza; assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato (tali tipologie di riacquisto sono sottoposte al pagamento del contributo di euro 200 stabilito dalla legge n.

94/2009); oppure automaticamente, dopo un anno dalla fissazione della residenza in Italia se non vi sia stata rinuncia espressa da parte dell'interessato.

La cittadinanza italiana può essere acquistata "per matrimonio" con italiano se ricorrono i seguenti requisiti:

- in Italia
dopo due anni di residenza legale (permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica) dal matrimonio;
- all'estero
tre anni dopo il matrimonio.

Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;

- validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino all'adozione del decreto da parte del Ministro dell'Interno;
- assenza di condanna definitiva per reati di particolare gravità;
- assenza di motivi inerenti la sicurezza della Repubblica.

La cittadinanza italiana può essere concessa "per residenza" con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno se ricorrono i seguenti requisiti:

- residenza legale (permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica continuativi);
- 3 anni per discendenti di cittadini che siano stati italiani per nascita (fino al secondo grado) o per i cittadini stranieri nati in Italia;
- 4 anni per i cittadini comunitari;
- 5 anni per apolidi o rifugiati, per l'adottato maggiorenne, per aver prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano;
- 10 anni per cittadini non comunitari.
- redditi sufficienti;
- integrazione sociale;
- assenza di precedenti penali;
- assenza di motivi inerenti la sicurezza della Repubblica.

Sia per le istanze per matrimonio che per residenza è previsto il versamento del contributo di euro 200 (L. n. 94/2009).

La normativa vigente dispone espressamente che la certificazione di cittadinanza, per gli iscritti in Aire, venga rilasciata all'estero dall'Autorità diplomatico-consolare competente territorialmente. Il Sindaco dell'ultimo comune di residenza in Italia e di iscrizione in Aire, potrà rilasciare il certificato che darà conto della cittadinanza italiana prima dell'avvenuto trasferimento di residenza all'estero e di iscrizione all'Aire mentre, per il periodo successivo, la competenza al rilascio sarà dell'Autorità diplomatico-consolare competente territorialmente.

Per gli iscritti in Aire che non sono mai stati in Italia (nati e residenti all'estero) l'organo competente al rilascio della certificazione di cittadinanza sarà esclusivamente l'Autorità diplomatico-consolare competente territorialmente.

Dal 5 luglio 2010 è disponibile un servizio di consultazione on line dedicato (www.interno.it) che consente di avere informazioni in tempo reale sullo stato della propria pratica.



Matrimonio

Il cittadino italiano che intenda sposarsi all'estero può farlo dinanzi all'Autorità diplomatico-consolare italiana, oppure dinanzi alle Autorità locali, secondo le leggi del luogo.

Nel primo caso, si dovrà rivolgere all'Ufficio consolare in cui la celebrazione deve avere luogo, per le pubblicazioni di matrimonio e la successiva celebrazione. La richiesta della celebrazione del matrimonio dovrà essere inoltrata alla Rappresentanza con debito anticipo. Ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 200 del 1967, la celebrazione del matrimonio può essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella stessa circoscrizione. Se la Rappresentanza accetta di effettuare la celebrazione la richiesta di pubblicazioni va inoltrata al comune di residenza, fornendo i documenti che il comune richiede. Il comune una volta eseguite le pubblicazioni, delega ai sensi dell'articolo 109 del C.C. il consolato alla celebrazione del matrimonio. Per maggiori informazioni è consigliabile rivolgersi all'Autorità consolare competente. Se risiede in Italia, la richiesta per le pubblicazioni di matrimonio, sarà trasmessa direttamente a quella competente per la pubblicazione.

Nel secondo caso, la procedura matrimoniale è sottoposta alla normativa di quello Stato, anche sotto il profilo delle eventuali pubblicazioni prescritte. Una copia dell'atto di matrimonio va fatta pervenire al locale Consolato italiano, affinché questo provveda a trasmetterla, in regola con le normative sulla traduzione e legalizzazione, al comune italiano competente per la trascrizione nei registri dello Stato Civile.

E' importante che nomi, cognomi, luoghi e date di nascita e di celebrazione riportati negli atti originali, siano minuziosamente controllati dagli interessati.

Nel caso si riscontrino errori, occorre richiedere le opportune correzioni a chi ha redatto l'atto. Nel caso di matrimonio da celebrare innanzi all'Autorità diplomatica o consolare italiana e sempre che ciò non osti con le leggi del Paese estero, qualora il cittadino/a italiano/a sia residente all'estero e iscritto/a all'Aire, la richiesta dovrà essere inoltrata alla Rappresentanza nella circoscrizione di residenza. La Rappresentanza, una volta effettuati i necessari controlli (ed ottenuti i documenti per il nubendo/a straniero/a, compreso il nulla osta ovvero il certificato di capacità matrimoniale di cui all'art. 116 del

C.C.), procede alle pubblicazioni presso la Sede consolare e successivamente alla celebrazione del matrimonio.

Il cittadino italiano residente all'estero che intenda contrarre matrimonio presso diversa Rappresentanza consolare italiana, e sempre che detta Rappresentanza acconsenta a ciò, deve presentare la richiesta di pubblicazioni alla Sede estera di residenza la quale, una volta effettuate le pubblicazioni, delega l'altra Sede a celebrare il matrimonio. Per maggiori informazioni è opportuno rivolgersi all'Autorità consolare competente.



Nascita figli

I figli di cittadini entrambi italiani o di almeno un genitore di cittadinanza italiana, pur se nati all'estero ed eventualmente in possesso di un'altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto, la loro nascita deve essere registrata in Italia. Anche nel caso in cui il genitore acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana, la trasmette ai propri figli ancora minorenni e conviventi al momento in cui diviene o ridiviene cittadino italiano.

Ai fini della registrazione in Italia, bisogna far pervenire all'Ufficio consolare competente i seguenti documenti:

- *copia dell'atto di nascita redatto dall'Ufficio competente dello Stato estero. Relativamente alle eventuali formalità di traduzione in italiano e legalizzazione di questa (oppure alla possibilità che la copia dell'atto sia sostituita da un certificato redatto in forma semplificata), è sempre opportuno informarsi preventivamente presso l'Ufficio consolare.*
- *documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori.*

Decesso

Il decesso di un cittadino italiano avvenuto all'estero deve essere registrato in Italia. I documenti necessari sono:

- *copia dell'atto di morte redatto dall'Ufficio competente dello Stato estero (valgono per le formalità di traduzione e legalizzazione le stesse considerazioni riportate al punto precedente per l'atto di nascita);*
- *documentazione relativa alla cittadinanza del defunto.*

Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (certificazione sostitutiva), l'Autorità diplomatico-consolare che non è in grado di ottenere dalle Autorità locali copia degli atti di stato civile formati all'estero, che devono essere trascritti in Italia, può rilasciare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 3 febbraio 2011, n.71, dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, una

certificazione sostitutiva della documentazione che non si è potuta acquisire, che verrà trascritta presso il comune italiano competente.

Esistenza in vita

Per gli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, e per tutti gli italiani anche non iscritti in Aire, il certificato di esistenza in vita è rilasciato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 3 febbraio 2011, n.71, in materia di funzioni e poteri consolari, dall'Ufficio consolare, previa opportuna verifica.



Residenza

Il certificato di residenza Aire indica, oltre all'iscrizione all'Aire e all'indicazione dell'attuale indirizzo all'estero, la decorrenza della contemporanea cancellazione dall'APR e l'iscrizione nell'Aire nel caso in cui il cittadino si sia trasferito dall'Italia; gli estremi della trascrizione dell'atto di nascita o di acquisto della cittadinanza vengono riportati, qualora il cittadino non sia mai stato residente in Italia. Può essere rilasciato solo dal Comune di iscrizione AIRE.

Autocertificazione

Agli iscritti in Aire inoltre, in quanto cittadini italiani, si applicano le norme relative alle autocertificazioni sostitutive di certificati anagrafici, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183.

Si possono autocertificare solo informazioni già presenti nelle banche dati delle amministrazioni pubbliche e possono essere utilizzate nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di servizi pubblici. In caso di false dichiarazioni si incorre in sanzioni amministrative e penali.

REGIME FISCALE

Per quanto riguarda le imposte italiane, si consiglia di consultare il sito Internet www.agenziaentrate.gov.it Home – Contatti – Contatta l'Agenzia.

Per quanto riguarda, l'IMU, Imposta municipale unica, è possibile consultare i siti del comune competente.

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, per i residenti all'estero, un apposito numero telefonico dall'estero al numero 003906-96668933 (costo a carico del chiamante) o richiedere informazioni via e-mail per assistenza e informazione.

Per il trattamento di stipendi e pensioni è necessario consultare le singole Convenzioni che sono reperibili nel sito internet del Ministero dell'Economia e

delle Finanze – Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it) nella sezione “Fiscalità internazionale”.



ASSISTENZA SANITARIA

L'assistenza sanitaria ai cittadini italiani che hanno trasferito la residenza all'estero, iscritti AIRE, si distingue in due diverse fattispecie, alle quali lo Stato italiano riconosce diversa forma di assistenza sanitaria.

A) Cittadini italiani iscritti AIRE in quanto lavoratori di diritto italiano in distacco all'estero e pensionati di diritto italiano.

- 1) residenti in paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, nonché nei Paesi con cui sono state stipulate apposite convenzioni.*

Il lavoratore e il pensionato residente in un paese dell'UE, SEE e Svizzera per usufruire della copertura sanitaria a carico dello Stato italiano, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato estero in cui si risiede, deve richiedere alla ASL di ultima iscrizione in Italia il modello S1, o analogo modello convenzionale, che dovrà essere presentato direttamente all'istituzione competente all'estero per ottenere i livelli i assistenza dei cittadini del paese di residenza.

- 2) residenti in uno Stato con il quale non è stata stipulata alcuna convenzione con l'Italia*

Il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute nel paese di residenza. Prima della partenza dovrà farsi rilasciare dalla ASL di ultima iscrizione l'attestato di diritto ex art. 15 del DPR 618/80, dietro presentazione della documentazione di lavoro all'estero. Pertanto il lavoratore dovrà anticipare le spese per le cure sanitarie per le quali potrà chiedere il rimborso allo Stato italiano tramite l'Ufficio consolare all'estero, secondo i tempi e le procedure previste dal DPR 618/80, per le quali si consiglia di consultare il sito del Ministero della Salute ove sono reperibili anche i documenti, al seguente indirizzo: <http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?id=1092&menu=italiani>

- 3) assistenza sanitaria in caso di rientro temporaneo in Italia del lavoratore in distacco.*

Per il lavoratore di diritto italiano in distacco, l'art. 12, comma 2, del D.P.R. 31.7.1980, n. 618 prevede che sia assicurata in caso di rientro temporaneo l'assistenza sanitaria da parte della ASL di ultima dimora. A tal fine è necessario possedere:

- un numero di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o codice fiscale;*
- documentazione comprovante il contratto di lavoro di diritto italiano all'estero.*

In alternativa il lavoratore può presentare alla ASL l'attestato ex art.12 del DPR 618/80 rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica italiana all'estero.

Si precisa che i lavoratori in distacco AIRE hanno diritto al rilascio della TEAM da parte della ASL.

Il lavoratore ha diritto a tutte le prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza garantite alla generalità dei cittadini in Italia, ad eccezione del medico di fiducia - sospeso al momento del rilascio del modello per l'assistenza all'estero per soggiorni all'estero superiori a 30 giorni - potendo ricorrere tuttavia al medico di medicina generale della ASL o al medico di fiducia usufruendo della visita occasionale a pagamento. Qualora il temporaneo rientro sia per periodi superiori a trenta giorni, nel rispetto delle disposizioni regionali e di quanto previsto nell'Accordo con i medici di medicina generale, sarà possibile procedere alla reinscrizione temporanea nella lista degli assistiti del medico di medicina generale.

Rientrano in questo ambito anche i ministri del culto cattolico e i religiosi che svolgono la propria missione all'estero, con rapporto di lavoro subordinato per conto delle Diocesi e che ricevono dall'Istituto centrale per il Sostentamento del clero una remunerazione. Anche in questo caso, oltre al possesso del codice fiscale, il religioso dovrà fornire l'attestazione delle condizioni sopraindicate, rilasciata dalla Diocesi di appartenenza.

B) Cittadini italiani iscritti AIRE

- 1) Tutti i cittadini italiani che hanno trasferito la residenza all'estero che non sono lavoratori di diritto italiano distaccati all'estero, perdono il diritto all'assistenza sanitaria sia in Italia che all'estero. Potrebbe, in tal caso, essere utile tutelarsi per la copertura sanitaria all'estero con una polizza assicurativa privata.*
- 2) Assistenza sanitaria in Italia in caso di rientro temporaneo.
In caso di temporaneo rientro in Italia i cittadini italiani AIRE limitatamente alle figure dei: titolari di pensione erogata da Enti previdenziali italiani o a coloro che abbiano lo status di emigrante (nati*

in Italia) la norma contenuta nell'art. 2 del D.M. 1 febbraio 1996 prevede l'erogazione di assistenza sanitaria gratuita da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Tale assistenza è, però, limitata alle sole prestazioni ospedaliere urgenti, per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno solare a condizione che i soggetti non abbiano una propria copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Non possono essere erogate cure programmate.

I cittadini italiani AIRE assicurati di Paesi UE, SEE e Svizzera, in caso di rientro temporaneo in Italia possono utilizzare la TEAM rilasciata dallo Stato estero di residenza, che garantisce tutte le cure necessarie in forma diretta in Italia.

Per ogni altra informazione sull'assistenza sanitaria ai cittadini italiani iscritti all'Aire, è possibile consultare il sito del Ministero della Salute <http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/assistenzaSanitaria.jsp>



TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Per quanto concerne la tutela previdenziale del lavoratore all'estero si deve far riferimento ai siti istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it e dell'INPS www.inps.it

Si riassumono di seguito alcune linee guida dettate dalla normativa vigente.

Per i lavoratori che si spostano nell'ambito di Paesi membri dell'Unione Europea, della Svizzera e dei Paesi aderenti all'area SEE (Spazio Economico Europeo), cioè Norvegia, Islanda e Liechtenstein, le regole di coordinamento delle legislazioni di sicurezza sociale sono dettate dai Regolamenti dell'UE:

- *Regolamento n. 883/2004 (GUCE L. n. 200 del 7 giugno 2004) come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009 (GUUE L. n. 284 del 30 ottobre 2009) e dal Regolamento 465/2012 (GUUE L 149 dell'8 giugno 2012);*
- *Regolamento n. 987 del 16 settembre 2009 (GUUE L. n. 284 del 30 ottobre 2009).*

Esistono poi convenzioni bilaterali di sicurezza sociale fra l'Italia ed i seguenti Paesi: Argentina, Australia, Brasile, Canada-Quebec, Capo Verde, Croazia, altri Stati nati dal dissolvimento della ex- Jugoslavia, Jersey e Isole del Canale, Israele (soltanto accordo contro la doppia contribuzione), Principato di Monaco, Repubblica di Corea (soltanto accordo contro la doppia contribuzione),

Repubblica di San Marino, Santa Sede, Stati Uniti d'America, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.

Sia i regolamenti europei che le convenzioni bilaterali prevedono:

- *la parità di trattamento,*
- *l'unicità della legislazione applicabile,*
- *la totalizzazione dei periodi assicurativi al fine del raggiungimento dei requisiti richiesti per il diritto a prestazione,*
- *l'esportabilità delle prestazioni.*

Infine, per i lavoratori inviati a svolgere la propria attività in Paesi extracomunitari non convenzionati, si applicano le tutele previste dalla legge 398/87.

Si ricorda, infine, che in molti Paesi esteri esiste una rete di patronati italiani ai quali i lavoratori possono rivolgersi gratuitamente per assistenza relativa allo svolgimento di pratiche previdenziali. L'elenco dei Patronati per Paese e i relativi indirizzi sono consultabili sul sito www.inps.it.



DIRITTO AL VOTO ALL'ESTERO

I cittadini regolarmente iscritti all'Aire hanno il diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia e sono regolarmente iscritti nelle liste elettorali tenute dai comuni italiani.

Elezioni Comunali, Provinciali e Regionali

In questo tipo di consultazioni, i residenti all'estero, per esercitare il proprio diritto al voto, devono rientrare in Italia e recarsi nel comune di iscrizione Aire, presentandosi al seggio elettorale muniti di documento d'identità e tessera elettorale (se il residente all'estero non è in possesso della tessera elettorale, la deve ritirare presso il comune di iscrizione AIRE).

I residenti all'estero vengono avvisati della consultazione mediante cartolina postale.

Elezioni Parlamento Europeo

Gli elettori residenti nell'Unione Europea ricevono dal Ministero dell'Interno un apposito certificato elettorale per votare nei seggi istituiti "in loco" nel Paese di residenza qualora optino per il voto all'estero. In alternativa, possono votare in Italia presso il seggio elettorale nel comune di iscrizione AIRE.

Gli elettori italiani residenti in Paesi extra Unione Europea ricevono invece la cartolina-avviso per il rientro in Italia, al fine di esercitare il proprio voto.

Elezioni Parlamento Italiano e Referendum

Per il rinnovo del Parlamento italiano (elezioni politiche) è stata istituita l'apposita Circoscrizione Estero per l'elezione di 6 senatori e 12 deputati.

I cittadini residenti all'estero, sia in occasione di elezioni politiche, sia in occasione di referendum nazionali abrogativi o costituzionali, possono esprimere il proprio voto per corrispondenza presso la propria abitazione di residenza all'estero.

L'elettore riceverà un plico dal Consolato contenente le schede elettorali ed una busta affrancata, per la successiva spedizione al proprio Consolato delle schede votate dall'elettore stesso.

Chi, in occasione di elezioni politiche, voglia rinunciare al voto per posta, volendo quindi rientrare in Italia per votare per i candidati presentatisi nella circoscrizione del comune di iscrizione AIRE, deve, entro il 31 dicembre dell'anno precedente alle elezioni, dare comunicazione scritta al competente Consolato, dichiarando di voler optare per il voto in Italia.

In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum nazionali abrogativi o costituzionali, l'elettore può esercitare detta opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo all'indizione delle consultazioni.

AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI RIFERIMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

- Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Direttore Centrale Prefetto Giovanna Menghini
Telefoni +39 06 465 27751 - 25064 - 26247 - 38197
Fax +39 06 465 49790 - 49908
- Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
Direttore Centrale Prefetto Nadia Minati
Telefoni +39 06 465 25074 - 25442
Fax + 39 06 4883756

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE
MIGRATORIE

- Direttore Generale: Ministro Plen. Cristina Ravaglia
Telefoni +39 06 3691 8719 - 2804 - 2814

SOMMARIO

PRESENTAZIONE	Pag. 3
AIRE - Anagrafe degli italiani residenti all'estero	4
ISCRIZIONE	5
Chi deve iscriversi	5
Chi non deve iscriversi all'AIRE	5
Modalità di iscrizione	6
Richiesta di iscrizione all'Aire	7
Iscrizione per trasferimento da AIRE ad altra AIRE	7
Aggiornamenti	8
Rimpatrio	8
DOCUMENTI	8
Carta d'identità	8
Passaporto	10
Passaporto ordinario valido solo per paesi UE	12
Passaporto ordinario per i minori	12
Duplicato del passaporto	14
Passaporto temporaneo	14
Visti di ingresso	14
Patente di guida	14
Esportazione di veicoli acquistati in Italia	15
Immatricolazione in Italia di veicoli a nome di cittadini AIRE	16
Codice Fiscale	17
CERTIFICATI	18
Cittadinanza	18
Matrimonio	20
Nascita figli	21
Decesso	21
Esistenza in vita	22
Residenza	22
Autocertificazione	22
REGIME FISCALE	22
ASSISTENZA SANITARIA	23
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE	25
DIRITTO AL VOTO ALL'ESTERO	26
Elezioni Comunali, Provinciali e Regionali	26
Elezioni Parlamento Europeo	26
Elezioni Parlamento Italiano e Referendum	27

Si ringraziano per la fattiva collaborazione:
il Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione;
il Ministero degli Affari Esteri;
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
il Ministero della Salute;
l'Agenzia delle Entrate.

La redazione è stata curata dal Viceprefetto Paola Rolli e dai Funzionari Patrizia Bonanno, Annamaria Grispo ed Anna Zaccari - Ufficio AIRE - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.